

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 345-11330/2019

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile di frantumazione”*

**COMUNE:** Torino, area ex IFAS

**PROPONENTE:** Perino Piero s.r.l.

*Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale*

**Premesso che:**

- in data 18/07/2019 la Società Perino Piero s.r.l. con sede legale in Robassomero (TO) – Via G. Losa n. 54 e Partita IVA n. 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile di frantumazione i”*, nel Comune di Torino, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*;
- sempre in data 18/07/2019 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 67039 del 01/08/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;

### **Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Torino su parte dell'area ex "IFAS" compresa tra C.so Unione Sovietica, C.so Sebastopoli, Via Tunisi e Via Arduino (Foglio 1380 particelle 171 e 174);
- l'area oggetto dell'intervento:
  - ricade in "zone miste" M1 del vigente P.R.G.C.;
  - ricade in classe I di pericolosità geomorfologica;
  - non è soggetta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale;
- nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area la società proponente intende effettuare una campagna di attività di recupero di rifiuti derivanti della demolizione di una parte di edifici presenti nell'area ormai vetusti ed in condizioni di degrado ed abbandono;
- complessivamente il sito occupa una superficie di circa 18'000 m<sup>2</sup>, l'intervento in progetto riguarda la porzione centromeridionale del sito per una superficie pari a circa 13'500 m<sup>2</sup>;
- il progetto presentato consiste dunque in una campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di demolizione di parte dei fabbricati presenti ai fini della riqualificazione dell'area;
- i materiali derivanti dalle demolizioni, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03";
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (OM TRACK APOLLO, matricola n. 99C06500T) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 15.000 mc e che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 50 giorni lavorativi;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;
- previa specifica analisi del materiale atta a specificare la conformità alle norme ambientali di settore, del materiale inerte trattato se ne prevede completamente il riutilizzato nel sito del cantiere di produzione;

### **Considerato che:**

- l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:
  - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
  - le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
  - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;

- l’impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino), ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 335 - 28016/2018 del 19 novembre 2018;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato ed il relativo allegato parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- l’ASL Città di Torino – Dipartimento della Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 122205 del 11/09/2019 ha comunicato che “... non rileva elementi ostativi all’utilizzo dell’impianto mobile per la frantumazione dei rifiuti non pericolosi on-site a condizione che siano attuate le misure di mitigazione dell’ emissione di polveri come descritto nella relazione tecnica e come prescritto dalla Determinazione del Dirigente della Città Metropolitana di Torino”;
- il Comune di Torino Servizio adempimenti Tecnico Ambientali con nota prot. n. 7979 del 11/09/2019 ha comunicato che “... la campagna possa essere esclusa dalla fase successiva di valutazione”;
- in data 05/08/2019 (nora prot. n. 6954) è stata ottenuta l’Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti da parte del Comune di Torino Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali; ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”; l’Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti indica i limiti temporali della deroga e le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo presso i recettori;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente;
- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d’attività, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

- la campagna di attività di recupero dovrà essere svolta conformemente alla documentazione progettuale presentata ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;

#### **Adempimenti**

- dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all’ARPA Piemonte la

data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto;

- nel caso di presenza di amianto, si dovrà presentare, alle autorità competenti, un piano di lavoro per la rimozione dello stesso (ad opera di ditta specializzata iscritta alla Categoria 10), ed al conseguimento della “certificazione di restituibilità” da parte dello Spresal territorialmente competente, secondo le linee guida di cui alla D.G.R Piemonte del 16 marzo 2018, n. 34-6629;

**Visti:**

- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”;
- il DMA del 5/2/98: “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato e integrato dal D.M.A 5/4/2006;
- il D.M.A. n. 69 del 28/03/2018 e s.m.i., Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/7/2005, nonché le norme UNI-ISO di settore, per la qualificazione di materiali recuperati;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi con impianto mobile di frantumazione” presentato dalla Società Perino Piero s.r.l. con sede legale in Robassomero (TO) – Via G. Losa n. 54 e Partita IVA n. 07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 ottobre 2019

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
*Dott. Guglielmo Filippini*